

ARTICOLO 17

(*Volontariato sociale*).

L'articolo 17 fa riferimento al finanziamento del volontariato attraverso le fondazioni bancarie e si configura come novella alla legge 11 agosto 1991, n. 266, recante « Legge-quadro sul volontariato », ridisciplinando i fondi speciali di ambito territoriale regionale e il meccanismo di finanziamento del volontariato attraverso le fondazioni bancarie.

Le innovazioni apportate sono le seguenti.

Innanzitutto è stata modificata la denominazione dei fondi in « fondi speciali di ambito territoriale regionale », al fine di precisare che gli stessi non sono di competenza regionale, ma che il rimando alla regione opera solamente come riferimento al carattere territoriale degli stessi.

Si è introdotta, inoltre, la configurazione di un fondo perequativo nazionale ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali attraverso una procedura a discrezionalità vincolata, che prevede di sentire l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane. Lo scopo di tale fondo perequativo è quello di omogeneizzare i finanziamenti su tutto il territorio nazionale dal momento che la perequazione volontaristica affidata alle fondazioni non ha mai funzionato in modo efficace.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in commento introduce gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* nella legge n. 266 del 1991, che disciplinano i comitati di gestione ed i centri di servizio, già previsti con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, dell'8 agosto 1997.

In merito ai comitati di gestione, per quanto riguarda la loro composizione, si è cercato di correggere alcune storture: la durata del comitato è stata portata ad un triennio e si è previsto un meccanismo funzionale e decisionale volto ad evitare comportamenti dilatori per la sua costituzione. Per quanto riguarda, invece, i suoi compiti, è stato rafforzato quello di controllo, attraverso la possibilità di adottare sanzioni nei confronti dei centri di servizio.

Il comitato di gestione, inoltre, ha il compito di ripartire le risorse in parte al centro di servizio e in parte alle organizzazioni di volontariato. Una parte delle risorse del fondo speciale, dedotta la quota da assegnare ai centri di servizio (non inferiore al cinquanta per cento delle somme scritturate nel fondo speciale) e la quota per il funzionamento del comitato di gestione, vengono assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile.

Per quanto concerne il meccanismo costruito, si rilevano una serie di clausole di salvaguardia in favore dei centri di servizio: la misura della quota non è fissa, ma deve essere calibrata sulle esigenze del territorio e dei centri di servizio; tale quota deve essere non inferiore al cinquanta per cento e deve essere in ogni caso sufficiente affinché i centri di servizio possano svolgere i loro compiti; la ripartizione delle risorse avviene sentiti i centri di servizio; l'istruzione delle istanze si realizza tramite i centri di servizio, che mantengono anche la titolarità consulenziale sui progetti; le risorse devono essere ripartite con riferimento agli ambiti di intervento individuati dal centro di servizio.

In merito ai centri di servizio, essi vengono confermati erogatori di servizi. La loro istituzione e la loro composizione sono più direttamente collegate al mondo del volontariato.

Infine, le modalità di attuazione degli articoli 15, 15-*bis* e 15-*ter* verranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale.

Il comma 2, infine, con norma interpretativa, precisa che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale.

ART. 17.

(Volontariato sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, tra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione»;

c) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato;

d) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«ART. 15-bis. — (Comitati di gestione). —
1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 50 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e h), e di funzionamento del comitato di gestione.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;

e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di

tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

a) istituisce, con provvedimento motivato, i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;

c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;

e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali;

h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome.

ART. 15-ter. — (*Centri di servizio per il volontariato*). — 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, in data 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997 ».

2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.